

## **VIOLENZA SULLE DONNE: ASPETTI LEGISLATIVI ED OBBLIGHI GIURIDICI**

La violenza a carico di donne e minori è un fenomeno che molto spesso presenta le seguenti caratteristiche:

- E' sommerso;
- E' pericoloso;
- E' difficilmente rilevabile;
- Tende a cronicizzarsi;
- Viene negato;
- E' una patologia familiare.

### **VIOLENZA CONTRO LE DONNE**

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite (1993) definisce la **violenza contro le donne**:

"Ogni atto legato alla differenza di sesso che provochi o possa provocare un danno fisico, sessuale o psicologico o una sofferenza della donna compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o arbitraria coercizione della libertà sia nella vita pubblica che in quella privata".

L'OMS definisce la **violenza** come:

"L'uso intenzionale della forza fisica o del potere, o la minaccia di tale uso, rivolto contro se stessi, contro un'altra persona . . . che produca o sia molto probabile che possa produrre lesioni fisiche, morte, danni psicologici, danni allo sviluppo, privazioni".

## DOVERI GIURIDICI DEL SANITARIO

**Denuncia giudiziaria (o Rapporto)**: Quando il Medico, per il lavoro che svolge, assume la qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 331 c.p.p. di denunciare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria qualsiasi reato per il quale si debba procedere d'ufficio e di cui abbia avuto notizia nell'esercizio ed a causa delle sue funzioni.

**Denuncia sanitaria**: E' l'atto con il quale il Sanitario comunica all'Autorità Sanitaria fatti direttamente appresi nell'esercizio e a causa della professione, e che all'Autorità stessa interessa conoscere.

**Referto**: E' l'atto obbligatorio con il quale ogni esercente una professione sanitaria comunica all'Autorità Giudiziaria quei casi in cui ha prestato la propria assistenza od opera e che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio.

\* \* \*

**Querela**: Manifestazione della volontà della persona offesa affinché si proceda in ordine ad uno specifico reato non perseguibile d'ufficio (da presentarsi entro tre mesi dalla conoscenza del reato).

Le caratteristiche del rapporto e del referto sono illustrate nella tabella sottostante.

	Referto	Rapporto
Soggetti Obbligati	Esercente professione sanitaria	Pubblico Ufficiale Incaricato di Pubblico servizio
Reati	Delitti perseguibili d'ufficio	Delitti o contravvenzioni perseguibili d'ufficio
Condizione di obbligo	Avere eseguito una prestazione professionale	E' sufficiente averne avuto notizia
Esimente	Esposizione a procedura penale per l'assistito	Nessuna
Tipo di Atto	Segnalazione	Fa fede fino a prova contraria
A chi	P.M. o U.P.G.	P.M. o U.P.G.
Conseguenze di non ottemperanza	Art.365 c.p. (omissione di referto)	Artt. 361 e 362 c.p. "omissione denuncia di reato" Art. 378 c.p. "favoreggiamento"

## **ASPETTI LEGISLATIVI DELLA VIOLENZA ALLE DONNE**

**La Legge 15 febbraio 96 n. 66** ha modificato la norma in tema di violenza sessuale.

Un importante elemento di novità è costituito dal fatto che tale reato, disciplinato dall'art. 519 c. p., precedentemente inserito nel Titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume) Capo I (Dei delitti contro la libertà sessuale) è passato a costituire l'art. 609 bis facente parte del Titolo XII (Dei delitti contro la persona) Sezione II (Dei delitti contro la libertà personale).

**La Legge 23 aprile 2009 n. 38**: ha introdotto il reato di 'stalking' (letteralmente 'Fare la posta') mediante l'istituzione dell'art. 612 bis del codice penale.

Art. 612 bis c. p. (Atti persecutori): 'Chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale o propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa . . .'. I termini per la proposizione di querela sono di sei mesi.

Precedentemente le ipotesi di reato venivano ricondotte ai seguenti articoli:

Art. 612 c. p. (Minaccia): 'Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito a querela della persona offesa'.

Art. 660 c. p. (Molestia o disturbo alle persone): 'Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito . . . '

## **LESIONI PERSONALI IN DANNO DELLE DONNE**

- **Art. 581 c. p. (Percosse)**: 'Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito . . .';  
**Si procede a querela.**

- **Art. 582 c. p. (Lesioni personali)**: 'Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo e nella mente è punito . . . Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedibili dagli articoli 583 e 585 . . . il delitto è punibile a querela della persona offesa'; **Si procede a querela.**

- **Art. 583 c. p. (Circostanze aggravanti)**: 'La lesione personale è grave . . .

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima . . . se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile,
- 2) la perdita di un senso,
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso'.

**Si procede sempre d'ufficio. Referto obbligatorio!!!**

- **Art. 575 c. p. (Omicidio)**: 'Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito . . .'. **Si procede d'ufficio. Referto obbligatorio!!!**